

STUDIO DI NOTARATO
GARDINI e MAMBRETTI

TORINO - Corso Matteotti n. 42

Codice fiscale: 04619100011

Repertorio n. 8002/1624

COSTITUZIONE DI SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantanove, addì quattro del mese di luglio in Torino, nel mio studio in corso Matteotti 42.

Innanzi a me dott. ENRICO MAMBRETTI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, senza testi avendovi concordemente i comparenti con il mio assenso rinunciato, sono presenti i signori

GAMBINO ROBERTO, arredatore, nato a Torino il 16 aprile 1959 ed ivi residente in via Verolengo 141 (codice fiscale: GMB RRT 59D16 L219Y) cittadino italiano

ASSI NABIL, arredatore, nato a Zahleh (Libano) il 18 gennaio 1962 e residente in Torino, via fratelli Bandiera n. 4/Bis (codice fiscale: SSA NBL 62A18 Z229Q) cittadino libanese

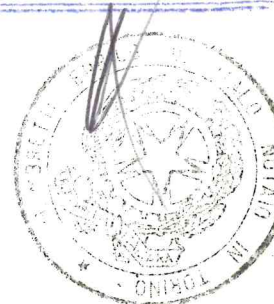
TRESSO PIERFRANCO, consulente, nato a Mondovì il 24 luglio 1956 e residente in Torino, via Boston 38 (codice fiscale: TRS PFR 56L24 F351J) cittadino italiano.

Detti comparenti - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiedono di far constare per pubblico atto quanto segue.

Art. 1) - E' costituita una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale di "A. & G. Architecture & Interior Design S.a.S. di Assi Nabil. e C.". .

Art. 2) - La società ha sede legale in Torino, via Monte

Registrato a	TORINO
il	7/7/89
al N.	27374
volume	1
con L.	50.000



di Pietà 15.

Essa peraltro potrà istituire anche altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, negozi, depositi, uffici e rappresentanze.

Art. 3) - La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2000 (duemila).

Art. 4) - La società ha per oggetto :

- l'attività di consulenza, progettazione e realizzazione di arredi interni per privati, locali pubblici e per Enti Pubblici, con fornitura di tutti i componenti occorrenti.

- l'attività di ristrutturazione di ambienti interni, nonché l'assunzione di rappresentanze e la commercializzazione di prodotti inerenti all'oggetto sociale

- lo studio della grafica pubblicitaria e la realizzazione di prodotti pubblicitari.

Essa potrà conseguentemente compiere tutte le operazioni commerciali, imprenditoriali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ivi compresi l'assunzione di quote e partecipazioni in altre aziende aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere - anche reali - per terzi ed in favore di terzi.

Art. 5) - Il capitale sociale è di lire 2.000.000= (duemilioni).



Tale capitale sociale è sottoscritto e conferito come segue: dal signor GAMBINO ROBERTO per una quota di lire 980.000= (novecentottantamila), dal signor ASSI NABIL per una quota di lire 980.000= (novecentottantamila) e dal signor TRESSO PIERFRANCO per una quota di lire 40.000= (quarantamila).

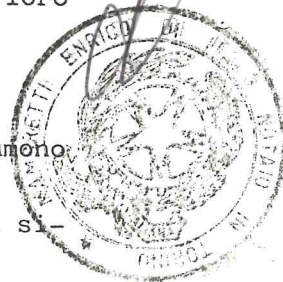
Per l'ulteriore fabbisogno finanziario della società provvederanno i soci con versamenti anche non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Le somme così versate saranno considerate in conto capitale e su di esse non spetterà ai soci alcun interesse compensativo.

Art. 6) - Le quote sociali non sono trasferibili a terzi, per atto tra vivi, senza l'espresso consenso di tutti i soci.

In caso di morte di un socio, la società - senza altre alternative - resterà automaticamente consolidata nei soci superstiti: per tale evenienza la società - con eventuale correlativa riduzione del proprio capitale sociale - provvederà a liquidare agli eredi del socio defunto - entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 2289 C.C. - il credito costituito dal controvalore della quota già spettante al loro dante causa.

Art. 7) - I signori GAMBINO ROBERTO e ASSI NABIL assumono la qualità e la qualifica di soci accomandatari; mentre il signor TRESSO PIERFRANCO assume la qualità e la qualifica di socio accomandante.



Art. 8) - L'amministrazione della società, la firma sociale e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano - con ogni più ampio ed illimitato potere e facoltà per il compimento di ogni e qualsiasi atto od operazione di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, nonchè di disposizione, senza alcun limite, ivi compresi il rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere (anche reali) per terzi ed in favore di terzi - ai due soci accomandatari signori GAMBINO ROBERTO e ASSI NABIL, con firma tra loro disgiunta.

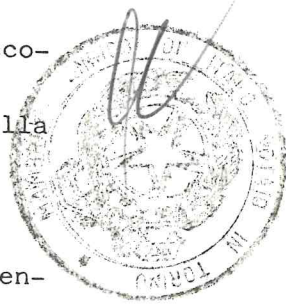
I soci, con deliberazione unanime, possono attribuire ogni anno un compenso agli amministratori.

Art. 9) - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno, con prima chiusura al 31 dicembre 1989.

Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale il socio amministratore redigerà l'inventario ed il conto dei profitti e delle perdite, e ne invierà le risultanze scritte agli altri soci.

Il rendiconto amministrativo si intenderà tacitamente approvato qualora nessun socio invii - a mezzo di lettera raccomandata da spedire entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione del rendiconto stesso - riserve od eccezioni.

Art. 10) - Gli utili netti di esercizio emergenti dal rendiconto approvato a norma dell'articolo che precede verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alle rispettive



quote di partecipazione al capitale sociale.

Nella stessa proporzione verranno sopportate eventuali perdite o passività, ferma restando la limitazione di responsabilità prevista dalla legge in favore del socio accomandante.

Art. 11) - Verificandosi causa di scioglimento, la società passerà in fase di liquidazione: per tale evenienza i soci - di comune accordo - determineranno le modalità della liquidazione e provvederanno ad istituirne l'organo.

Art. 12) - Ogni controversia eventualmente insorgente tra soci ovvero tra soci superstiti ed eredi di soci defunti in relazione al rapporto sociale, verrà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati: uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo (che assumerà la qualifica di Presidente del Collegio) per cooptazione dei primi due arbitri eletti.

Il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società - su istanza del più diligente - nominerà l'arbitro cui uno dei contendenti ovvero degli arbitri già eletti non provveda tempestivamente.

Il Collegio giudicherà a maggioranza di voto, inappellabilmente e senza formalità di procedura, con lodo da emettere entro sessanta giorni dalla nomina del terzo arbitro.

Art. 13) - Per tutto quanto non espressamente previsto nei sovraestesi patti sociali, si richiamano le norme di legge in



materia.

Art. 14) - Le spese di quest'atto, inerenti e conseguenti, sono convenute a carico della società.

Richiesto, ho ricevuto io Notaio quest'atto da me scritto in parte ed in parte da persona di mia fiducia - parte a mano e parte a macchina conformemente a legge - e da me letto ai comparenti che, a mio interpello, lo confermano e con me si sottoscrivono.

Occupava di due fogli cinque intere pagine e fin qui della sesta.

F.to: Roberto Gambino

F.to: Nabil Assi

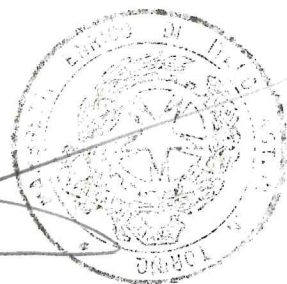
F.to: Pierfranco Tresso

F.to: Notaio ENRICO MAMBRETTI.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A SENSI DI LEGGE ESTESA
PER SEI PAGINE SU SEI MEZZI FOGLI.

Torino, addì 26 LUG. 1989

In carta libera per
gli usi consentiti



C.C.I. AA. 734211

20/Luglio/1989

P.IVA 05780790019